



Allegato 1 - Capitolato speciale di polizza - Lotto 6 Furto

**LOTTO 6
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA FURTO
CIG: 6434152E2F**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente:

Consorzio 4 Basso Valdarno
Via San Martino, 60 56125 Pisa (PI) C.F. P.Iva: 02127580500

e la Società assicuratrice:

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2015
Alle ore 24.00 del:	31.12.2016

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
DEFINIZIONI PER L'ASSICURAZIONE FURTO	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	7
Art. 2 – Altre assicurazioni	7
Art. 3 – Durata dell'assicurazione	7
Art. 4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	7
Art. 5 – Modifiche del contratto	7
Art. 6 – Aggravamento del rischio	7
Art. 7 – Diminuzione del rischio	8
Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	8
Art. 9 – Recesso in caso di sinistro	8
Art. 10 – Clausola Broker	8
Art. 11 – Oneri fiscali	9
Art. 12 – Foro competente	9
Art. 13 – Rinvio alle norme di Legge	9
Art. 14 – Interpretazione del contratto	9
Art. 15 – Relazione sui sinistri	9
Art. 16 – Tracciabilità flussi finanziari	9
UBICAZIONE DEL RISCHIO	10
PARTITE – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE E SCOPERTI	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO	10
Art. 17 – Oggetto dell'Assicurazione	10
Art. 18 – Rischi esclusi	12
Art. 19 – Cose di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta	13
CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	13
Art. 20 – Obblighi in caso di sinistro	13
Art. 21 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	14
Art. 22 – Esagerazione dolosa del danno	14
Art. 23 – Procedura per la valutazione del danno	14
Art. 24 – Mandato dei periti	15



Art. 25 – Determinazione dell'ammontare del danno	15
Art. 26 – Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 27 – Recupero delle cose assicurate	15



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

SOCIETÀ:	la Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE:	Consorzio 4 Basso Valdarno
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
RISCHIO:	la possibilità che si verifichi l'evento dannoso
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte
GARANZIA:	il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
INDENNIZZO:	la somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
FRANCHIGIA:	importo fisso che resta a carico del Contraente sull'indennizzo la probabilità che si verifichi l'evento dannoso
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SCOPERTO:	la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito
BROKER:	Grifo Insurance Brokers S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA ASSICURAZIONE FURTO

VALORI: Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.

BENI MOBILI: Merci in genere compresi esplodenti ed infiammabili, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, materie prime, prodotti semilavorati, scorte e materiali di consumo, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, materiale scientifico, farmaceutico e di medicazione, impianti attrezzature ed apparecchiature, apparecchi di protesi e materiale relativo, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione ed allarme, grondaie in rame esterne ai fabbricati, impianti ed apparecchiature telefoniche anche mobili, radio anche rice-trasmettenti, altre apparecchiature in uso all'Ente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, armi da fuoco, nonché mobili e arredi, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere, pc, portatili, fotocopiatrici, telefax e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scanalature, banchi, cancelleria, campionari, registri, cicli, motocicli, tosaerba, falciatrici, motofalciatrici, strumenti musicali, mixer, impianti audio e video, lavagne multimediali, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di riscaldamento e condizionamento, e quant'altro inerente l'attività esercitata nulla escluso od eccettuato, - esclusi i valori.

Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono inoltre compresi: elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali in genere semprechè non garantiti con specifici contratti.

Sono inoltre compresi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie; schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; libri in genere, cose di terzi in genere compresi beni posti sotto sequestro – comprese le armi da fuoco - , nonché indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contratto.

OPERE D'ARTE: Quadri in genere e quadri di autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; cose aventi valore artistico od affettivo, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.

Per dette opere d'arte si conviene che il massimo indennizzo per singolo pezzo è stabilito in € **5.000,00**.

Si precisa che la perdita di un oggetto facente parte di una raccolta o di una collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

DIPENDENTI: Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti).

Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.

LOCALI: Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività.

FURTO: Il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche comprese quelle della cassaforte e/o dell'armadio corazzato sottratte con furto, scasso, violenza, minaccia o in modo fraudolento alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

RAPINA: Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale ossia: la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

ESTORSIONE: Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale, ossia: il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

MEZZI DI CUSTODIA: Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI: L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di



superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto.

Resta però inteso che, unicamente nel caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto indicato nel prospetto Franchigie e Scoperti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

Art. 3 – Durata del Contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 1 (uno) con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016, fatta salva la possibilità per il Consorzio di ripetere l'affidamento allo stesso operatore economico di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto iniziale, nel rigoroso rispetto delle condizioni indicate dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione a condizioni da concordare tra le parti, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2015 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità corredata da un preventivo di riparazione del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, della Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Art. 9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro liquidato nell'anno assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni; se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A..

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A., e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

Art. 13 – Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 15 – Relazione sui sinistri

La Società s'impegna a fornire quadrimestralmente al Broker i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dettagliato dello stato di gestione di ogni sinistro denunciato, con indicazione per ciascuna pratica degli estremi dell'Assicurato, del mezzo coinvolto, della data di accadimento, degli importi liquidati o riservati e delle pratiche respinte o archiviate senza seguito). Tale relazione dovrà essere fornita non oltre 30 giorni dalla richiesta del broker o del Contraente. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere dalla Società un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 – Tracciabilità flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.



UBICAZIONE DEL RISCHIO

UBICAZIONI ASSICURATE:

Con la presente polizza si intendono assicurati tutti i beni di proprietà, in locazione e/o in uso e/o in custodia al Contraente posti sottotetto di fabbricati, comunque costruiti, utili e/o funzionali e/o correlati all'espletamento dell'attività del Contraente stesso o di terzi con cui il Contraente collabora.

PARTITE – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE E SCOPERTI

A Primo Rischio Assoluto

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi di seguito precisati, nella forma a Primo Rischio Assoluto, ossia senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Partita 1: Contenuto in genere : € 30.000,00.

Sono previsti inoltre i seguenti **sottolimiti**:

Denaro e valori ovunque riposti	€ 2.000,00
Ricostruzione archivi, documenti e registri	€ 10.000,00
Uffici e locali	€ 10.000,00
Furto con destrezza	€ 2.000,00
Enti all'aperto	€ 10.000,00

Partita 2: Denaro e valori in mezzi di custodia: € 5.000,00

Partita 3: Portavalori: € 5.000,00

Partita 3: Guasti cagionati dai ladri: € 10.000,00

Partita 4: Atti vandalici: € 10.000,00

Franchigie e scoperti: le garanzie sono prestate con l'applicazione di una **franchigia frontale** per sinistro pari ad € 200,00.

Qualora il furto venga perpetrato forzando dei mezzi di chiusura non conformi, verrà applicato uno **scoperto** pari al **10%** del danno con il minimo di € 500,00 (non cumulabile con la predetta franchigia frontale).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 17 – Rischi assicurati

La Società si obbliga ad indennizzare i seguenti danni e/o le perdite dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:

FURTO: (come definito alla relativa voce nelle Definizioni)

FURTO CON DESTREZZA: nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso, e ciò sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate.

FURTO COMMESO E/O AGEVOLATO DAI DIPENDENTI: la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di furto, anche se fautore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI: si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

RAPINA: (come definito alla relativa voce nelle Definizioni)

ESTORSIONE: (come definito alla relativa voce nelle Definizioni)

PORTAVALORI: la Società, nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- a) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) rapina;

portati da un incaricato dal Contraente fuori dai locali dell'ufficio per trasferirli ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un Amministratore, un Dipendente o altra persona incaricata dall'Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) incaricato dall'Assicurato stesso di trasferire i valori fuori dai locali dell'ufficio, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali dell'Assicurato.

La garanzia è prestata in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal contraente in conseguenza del contratto del contraente con l'istituto di trasporti.



DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI: si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione. Verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

DANNI AI VALORI: sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

ATTI VANDALICI: l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate

ASSICURAZIONE UFFICI E LOCALI: limitatamente agli uffici ed ai locali durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura degli stessi, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone incaricate dall'Assicurato della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo, partite e somme assicurate – franchigie e scoperti.

ENTI ALL'APERTO: S'intendono assicurati anche all'aperto, purché riposti in aree recintate o a bordo di automezzi intestati al PRA al Contraente purché regolarmente chiusi a chiave, tutti gli enti di proprietà e non dell'Assicurato così come classificati alla voce Beni mobili, con l'esclusione di: armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, apparecchiature telefoniche, radio in genere anche rice-trasmittenti, armi da fuoco di proprietà e quelle poste sotto sequestro, nonché mobili e arredi in genere, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria in genere, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali in genere; fotocopiatrici, telefax e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, disegni, libri, fotografie, fotocolor, documenti in genere, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori; impianti portatili di riscaldamento e di condizionamento; s'intendono esclusi anche i valori e le opere d'arte.

Le derrate alimentari e gli altri beni s'intendono in copertura purché solo temporaneamente all'aperto in conseguenza delle operazioni di carico e scarico delle stesse, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata.

Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI: i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate.

ARCHIVI DOCUMENTI E REGISTRI: i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di

essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate.

Art. 18 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimento della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (salvo quanto previsto dalle garanzie "Colpa grave dei dipendenti "e "Furto commesso agevolato c/o agevolato dai dipendenti");
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono (salvo quanto previsto dalle garanzie "Colpa grave dei dipendenti " e "Furto commesso agevolato e/o agevolato dai dipendenti");
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 19 – Cose di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 20 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente e/o dell'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 21 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo premio entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 22 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 23 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 24 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate,
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 20;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 25 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate - con il limite del valore che le cose avevano al momento del sinistro - senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

Art. 26 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni a far data dall'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.



Qualora sulla causa del sinistro sia stata aperta un'inchiesta da parte dell'Autorità e dagli atti emerga il possibile dolo da parte del Contraente, la Società pagherà l'indennizzo dovuto solo alla chiusura dell'inchiesta, se da questa non risulta tale dolo.

Art. 27 – Recupero delle cose assicurate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve dare avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.